



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

IL RESPONSABILE

PAOLA CASTELLINI

REG. TIPO ANNO NUMERO
PG 2010 / 250343
DEL 22 / 10 / 2010

Oggetto: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Indicazioni operative in materia di commercio e turismo.

Come noto, l'articolo 49, comma 4bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha introdotto l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

Il nuovo istituto consente di iniziare immediatamente l'attività senza dover attendere la scadenza di alcun termine. Il previgente testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, invece, prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di avviare l'attività oggetto della Dia e legittimava l'esercizio di poteri inibitori da parte dell'amministrazione entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio della medesima attività. Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, n. 123 (c.d. "Direttiva Servizi"), aveva già introdotto - a livello statale - la Dia "ad effetto immediato", ma soltanto con riferimento a quelle attività economiche ricadenti nell'ambito di applicazione della medesima direttiva ed in mancanza di disposizioni che consentissero modalità diverse di accesso (autorizzazione o dia "ad effetto differito").

Il nuovo testo dell'articolo 19 generalizza, quindi, l'avvio immediato di tutte le attività soggette a SCIA. Le nuove regole prevedono che:

- ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti

Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6430
fax 051.527.6599

Email: commercio@regione.emilia-romagna.it
PEC: commercio@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ _____ / _____ Classif. 843 | LIV. 1 | LIV. 2 | LIV. 3 | LIV. 4 | LIV. 5 | ANNO 2010 | NUM 4 | SUB. _____

amministrativi a contenuto generale (i requisiti di legge per svolgere l'attività devono essere rigidamente vincolati, cioè senza spazi di discrezionalità) e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA);

- sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dall'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38, comma 4, del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge. Sono fatte salve le verifiche successive degli enti e delle amministrazioni competenti.

In caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci l'amministrazione può sempre adottare (quindi, anche oltre il termine di sessanta giorni) i suddetti provvedimenti. E' fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere, in ogni momento, determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies della L. 241/1990.

Un ulteriore caso in cui, decorso il termine di sessanta giorni per l'adozione dei provvedimenti inibitori e conformativi, la pubblica amministrazione può comunque adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti è rappresentato dalla presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente

l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il comma 4-ter dell'articolo 49 del sopracitato d.l. n. 78 del 2010 prevede che le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e che la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale. La nuova Scia travolge, pertanto, tutti i regimi statali e regionali previsti per la Dia. A conferma di tale assunto, appare opportuno evidenziare che nella previgente formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, al comma 4, il legislatore statale aveva disposto *“Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieti di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti”*. Analoga clausola di salvezza non compare nel vigente articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

Per imporre alle regioni le nuove regole, il legislatore statale - nel comma 4ter dell'articolo 49 del d.l. n. 78 del 2010 - ha ricondotto le disposizioni contenute nel comma 4bis (che come si è visto ha sostituito l'intero articolo 19 della legge n. 241 del 1990) ai principi di tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, con l'effetto di sovrapporre la disciplina dell'istituto della Scia alla legislazione regionale.

Ciò premesso, si evidenzia che l'introduzione - ai sensi dell'articolo 49, comma 4ter del d.l. 78 del 2010 - del meccanismo della sostituzione automatica della disciplina della Scia a quella della Dia ha comportato che, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 122 di conversione del sopracitato decreto legge (31 luglio 2010), tutte le attività dei privati precedentemente attivabili presentando all'Amministrazione competente una dichiarazione di inizio attività (sia ad effetto immediato che differito) sono soggette alla disciplina della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).

Si ricorda, inoltre, che la Regione Emilia-Romagna ha recepito la c.d. “direttiva servizi” nel proprio ordinamento, adeguando i procedimenti di propria competenza alle norme europee con legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010), pubblicata in data 12 febbraio 2010 sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna ed entrata in vigore in data 28 febbraio 2010. Tale legge regionale, pur essendo di poco antecedente al decreto legislativo n. 59 del 2010, è risultata perfettamente in linea con lo stesso.

Il sistema per l'accesso al mercato dei servizi, che è emerso dalla direttiva comunitaria e dall'insieme delle norme statali e regionali che ne hanno dato attuazione, risultava essere differenziato per livelli: si passava dalla DIA ad effetti immediati - che rappresentava la regola - a forme di autorizzazione affievolite - quali la DIA differita ed il silenzio assenso - fino al provvedimento autorizzatorio, la cui previsione può tuttora essere mantenuta compatibilmente

con i principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità. Attualmente, in esito al più recente intervento di modifica del legislatore statale di cui all'articolo 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge n. 78 del 2010, il quadro della disciplina statale e regionale applicabile con riferimento alle diverse procedure per l'accesso alle attività di servizi in materia di commercio e turismo risulta essere articolato secondo la tabella riportata in allegato.

Si ritiene altresì, come si evince dalla nota del Ministro per la Semplificazione Normativa del 16 settembre 2010, che al momento della presentazione la Scia debba essere corredata da attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati (art. 19, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/90), solo qualora tale documentazione sia specificamente richieste dalla normativa di settore; la ratio della norma, infatti, induce ad interpretarla nel senso dello snellimento e dell'economicità del procedimento e degli oneri a carico dei privati.

Si ricorda infine che nelle strutture ricettive quali alberghi, ostelli, affittacamere ecc., l'attività di ristoro prestata ai clienti, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni non postula il possesso dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti (art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010). A tale conclusione si perviene per effetto del disposto contenuto nell'art. 9 della legge 135/2001 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), che abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nelle strutture medesime in occasione di manifestazioni e convegni. E' chiaro che se in una struttura ricettiva si vuole attivare anche un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, aperto come tale ad un pubblico indiscriminato, si rende necessaria l'autorizzazione di cui alla LR 14/2003, che verrà rilasciata dal comune previa valutazione in ordine al possesso da parte dell'albergatore dei requisiti professionali previsti dalla legge regionale medesima.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Paola Castellini



Regime applicabile	Normativa di riferimento
<p>1) Grande struttura di vendita</p> <p>Regime: Autorizzazione all'apertura, trasferimento di sede e ampliamento di una grande struttura di vendita. E' previsto il silenzio-assenso (art. 11, comma 7, LR n. 12/1999).</p> <p>Per il sub ingresso il legislatore statale prevede la comunicazione ad effetto immediato (D.LGS 114/98, articolo 26, comma 5)</p>	<p>D.Lgs n. 114/98, articolo 9; LR 14/1999, art. 11</p>
<p>2) Media Struttura di vendita</p> <p>Regime: Autorizzazione all'apertura, trasferimento di sede e ampliamento di una media struttura di vendita. Silenzio-assenso decorsi novanta giorni.</p> <p>Per il sub ingresso il legislatore statale prevede la comunicazione ad effetto immediato (D.LGS 114/98, articolo 26, comma 5)</p>	<p>D.Lgs n. 114/98, articolo 8; LR 14/1999, art. 13.</p>
<p>3) Vendita di stampa quotidiana e periodica</p> <p>Regime: autorizzazione</p>	<p>DCR 8 maggio 2002, n. 354 (attuativa del D.Lgs 170/2001)</p>
<p>4) Commercio su aree pubbliche in forma itinerante e su posteggi</p> <p>Regime: autorizzazione. E' ammesso il silenzio-assenso decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.</p>	<p>D.Lgs n. 114/98, articolo 28, comma 2; D.Lgs 26/3/2010, n. 59, art 70; LR 12/1999, artt. 2 e 3.</p>
<p>5) Apertura, trasferimento e ampliamento di un esercizio commerciale di vicinato</p> <p>La legge regionale n. 4/2010 ha trasformato in dichiarazione inizio attività (dia) ad effetti immediati il previgente regime di comunicazione.</p>	<p>D.Lgs n. 114/98, art. 7, come modificato dal D.Lgs 26/3/2010, n. 59, art 65; LR 4/2010, art. 41.</p>

<p>Regime: SCIA</p>	
<p>6) Forme speciali di vendita - spacci interni</p> <p>La legge regionale n. 4/2010 ha trasformato in dichiarazione inizio attività (dia) ad effetti immediati il previgente regime di comunicazione.</p> <p>Regime: SCIA</p>	<p>D.Lgs n. 114/98, art. 16, come modificato dal D.Lgs 26/3/2010, n. 59, art 66; LR 4/2010, art. 41.</p>
<p>7) Forme speciali di vendita -a mezzo apparecchi automatici</p> <p>La legge regionale n. 4/2010 ha trasformato in dichiarazione inizio attività (dia) ad effetti immediati il previgente regime di comunicazione.</p> <p>Regime: SCIA</p>	<p>D.Lgs n. 114/98, art. 17, come modificato dal D.Lgs 26/3/2010, n. 59, art 67; LR 4/2010, art. 41; DGR 1533/2009.</p>
<p>8) Forme speciali di vendita - a mezzo corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione</p> <p>La legge regionale n. 4/2010 ha trasformato in dichiarazione inizio attività (dia) ad effetti immediati il previgente regime di comunicazione.</p> <p>Regime: SCIA</p>	<p>D.Lgs n. 114/98, art. 18, come modificato dal D.Lgs 26/3/2010, n. 59, art 68; LR 4/2010, art. 41.</p>
<p>9) Forme speciali di vendita - presso il domicilio del consumatore</p> <p>La legge regionale n. 4/2010 ha trasformato in dichiarazione inizio attività (dia) ad effetti immediati il previgente regime di comunicazione.</p>	<p>D.Lgs n. 114/98, art. 19, come modificato dal D.Lgs 26/3/2010, n. 59, art 69; LR 4/2010, art. 41.</p>

<p>Regime: SCIA</p>	
<p>10) Distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico</p> <p>Regime: autorizzazione per tale attività. Silenzio-assenso decorsi novanta giorni.</p>	<p>D.Lgs n. 32/98;</p> <p>Deliberazione Consiglio Regionale 355/2002 come modificata dalla</p> <p>Deliberazione Assemblea Legislativa 208/2009.</p>
<p>11) Attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>Regime: autorizzazione per apertura dell'attività. Silenzio-assenso decorsi sessanta giorni.</p> <p><u>Il trasferimento di sede, in zona non tutelata, e il trasferimento di gestione o titolarità di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (art. 13, comma 3, della LR n. 14/2003) sono soggetti a SCIA.</u></p> <p><u>L'ampliamento di superficie (ovunque) e il trasferimento in zona tutelata di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione. Rimane salvo che il Comune può stabilire i casi soggetti a Scia, ex art. 8, comma 4, della LR n. 14/2003.</u></p>	<p>LR n. 14/2003, art. 8</p> <p>D.Lgs 26/3/2010, n. 59, art 64 commi 1 e 3;</p> <p>DGR n. 1879/2009.</p>
<p>12) Attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate a particolari soggetti</p> <p>Apertura di un pubblico esercizio rientrante nelle tipologie di cui all'art. 4, comma 5, della LR n. 14/2003</p> <p>Regime: SCIA</p>	<p>LR n. 14/2003, art. 8, comma 4;</p> <p>D.Lgs 26/3/2010, n. 59, art 64, comma 2.</p>
<p>13) Esercizio di attività ricettiva in strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, extralberghiere, e delle tipologie ricettive di area attrezzata di sosta temporanea e attività saltuaria di alloggio e prima colazione - bed</p>	<p>LR n. 16/2004;</p> <p>DGR 2149/04 (Bed and</p>

<p>and breakfast</p> <p>La legge regionale n. 4/2010 ha trasformato in dichiarazione inizio attività (dia) differita a 30 giorni il previgente regime di autorizzazione per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta. Mentre per il <u>subingresso in struttura esistente</u> la legge regionale n. 4 ha mantenuto, come nella normativa previgente, la dichiarazione di inizio attività immediata.</p> <p>Regime: SCIA (anche per il sub ingresso in struttura esistente)</p>	<p>Breakfast);</p> <p>DGR 2150/04 mod. dalla DGR 803/07 (strutture ric. all'aria aperta);</p> <p>DGR 2186/05 mod. dalla DGR 802/07 (strutture ric. extralberghiere);</p> <p>DGR 916/07 mod. dalla DGR 1017/09 e 1301/09 (strutture ric. alberghiere).</p>
<p>14) Uso occasionale di aree a fini ricettivi per scopi particolari (sociali, culturali e sportivi), per periodi limitati (massimo 15 giorni), in aree anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla legge per le strutture ricettive all'aria aperta.</p> <p>Regime: si tratta di un'autorizzazione con silenzio-assenso decorsi 30 giorni</p> <p>La legge regionale n. 4/2010 ha introdotto il silenzio-assenso decorsi 30 giorni dalla istanza.</p>	<p>LR n. 16/2004 – art. 41, comma 2</p>
<p>15) Uso occasionale di immobili a fini ricettivi, previsto per situazioni particolari (in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili), per periodi limitati (massimo 21 giorni), in immobili che abitualmente non sono destinati a ricettività collettiva.</p> <p>Regime: nulla-osta con silenzio-assenso decorsi 30 giorni</p> <p>La legge regionale n. 4/2010 ha introdotto il silenzio-assenso decorsi 30 giorni dalla richiesta</p>	<p>LR n. 16/2004 – art. 40</p>

<p>16) Apertura sede principale di agenzia di viaggi e turismo</p> <p>Regime: autorizzazione con silenzio-assenso (qualora l'amministrazione provinciale competente non provveda nei termini dalla medesima stabiliti)</p> <p>La legge regionale n. 4/2010 ha introdotto il silenzio-assenso</p>	<p>LR n. 7/2003 – art. 5</p>
<p>17) Apertura filiale di agenzia di viaggi e turismo</p> <p>Regime: SCIA</p> <p>La legge regionale n. 4/2010 ha trasformato in dichiarazione inizio attività (dia) differita a 30 giorni il previgente regime di autorizzazione</p>	<p>LR n. 7/2003– art. 6</p>
<p>18) Guide turistiche</p> <p>La Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento) prevede l'abilitazione per la professione di guida rilasciata dalla Provincia, mentre nessun ulteriore adempimento è previsto per l'esercizio della attività. L'iscrizione negli elenchi provinciali ha soltanto funzione di pubblicità. Con la legge regionale n. 4/2010 di adeguamento dell'ordinamento regionale alla direttiva "servizi, l'ambito di validità dell'abilitazione alla professione di "guida turistica", prima limitato all'area comunale, è esteso all'intero territorio regionale, in coerenza con la "Direttiva servizi", ed in attuazione di quanto deciso dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 271 del 2009.</p>	<p>LR n. 4/2000 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento)</p>